

Per il riscatto di quote di fondi comuni d'investimento mobiliare, con emersione di plusvalenza:

==/==	a	==/==	1.100.000,00
Crediti d'imposta (15% sulle plusvalenze)		15.000,00	
Banca c/c ordinario		1.085.000,00	
	Quote di fondi comuni	1.000.000,00	
	Plusvalenze	100.000,00	

Per il riscatto di quote di fondi comuni d'investimento mobiliare, con emersione di minusvalenza:

==/==	a	Quote di fondi comuni	1.000.000,00
Banca c/c ordinario		700.000,00	
Minusvalenza		300.000,00	

In merito alla valutazione di fine esercizio si rimanda a quanto previsto per le partecipazioni (differente regime a seconda che si tratti di immobilizzazioni finanziarie o di titoli dell'attivo circolante).

Le quote dei fondi comuni di investimento mobiliare sono escluse dal regime di esenzione PEX.

FONDI IMPOSTE

Vedi: Imposte Dirette

FORNITORI

Ci sono partite di fornitori aperte per modesti importi, forse a causa abbuoni attivi non contabilizzati?

Ci sono partite aperte con saldo D? Se "sì" ricercare le cause:

errata imputazione codice di un fornitore - occorre effettuare lo storno;

errata contabilizzazione di abbuoni (figurano modeste somme in sospeso) - stornare a sopravvenienza;

acconti imputati al c/ Fornitori - occorre verificare se si riferiscono a:

- Immobilizzazioni materiali, si storna a Immobilizzazioni in corso e acconti (B.6 di s.p.);

- Beni che originano rimanenze, si storna a Acconti (C.I.5 di s.p.);

- altri beni o servizi, si storna a Fornitori c/ anticipi.

Il saldo Fornitori corrisponde con la somma delle singole schede e con la reale consistenza dei debiti?

In partita doppia:

Fornitori	a	Abbuoni attivi
Sopravvenienze passive	a	Fornitori

FURTO DI BENI AZIENDALI

Le conseguenze di un furto di beni aziendali vanno giustificate con mezzi idonei a fronte di eventuali controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria (Vedi § Presunzione di cessione).

In base all'Oic n. 12, devono essere rilevati tra i componenti negativi straordinari.

Ai sensi dell' art. 16 L. 435/01 per superare la presunzione di cessione in caso di perdita di beni dovuta ad eventi indipendenti dalla volontà del contribuente occorre:

- idonea documentazione fornita da organo della pubblica amministrazione (es. carabinieri), o in mancanza,

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ai sensi del Dpr 445/00 art. 47), da rendersi entro 30 giorni dal momento del verificarsi dell'evento o da quello in cui il contribuente ne ha avuta conoscenza. Deve contenere solo l'indicazione del valore dei beni perduti. Il contribuente deve tenere a disposizione dell'Agenzia Entrate le modalità di determinazione del valore (natura, quantità e qualità dei beni rubati ed il loro valore unitario).

La denuncia serve sia per vincere la presunzione **Iva** (Dpr 441/97 art. 2) sia ai fini delle **lidd**.

- Nel caso che l'assicurazione reintegri il cespite con uno similare o equivalente per stato d'uso e funzionalità, non va effettuata alcuna rilevazione.

Furto di disponibilità finanziarie (contante, valuta estera, assegni, altri titoli di credito):

Insussistenze passive c.e.E.21	a	Cassa (o cassa assegni ...)	
-----------------------------------	---	-----------------------------	--

Il costo è indeducibile Irap (si tratta di una voce dell'area straordinaria).

Nel caso di rimborsi assicurativi del furto va rilevato un provento straordinario tassabile Ires ma non Irap:

Cassa assegni	a	Indennizzi assicurativi E.20		
---------------	---	------------------------------	--	--

In alternativa al conto Indennizzi assicurativi, si può utilizzare il conto Sopravvenienze attive (E.20) se il rimborso avviene in un esercizio successivo al furto.

Furto di merci

Non necessita alcuna registrazione specifica in quanto il furto di merci emerge indirettamente come minor valore delle rimanenze finali. Occorre invece annotare l'evento nella contabilità di magazzino con riferimento al verbale di denuncia. E' tuttavia possibile procedere alla rilevazione:

Sopravvenienze passive E.21	a	Merchi conto acquisti		
-----------------------------	---	-----------------------	--	--

tale rilevazione contabile è facoltativa, ma consigliata ai fini della rappresentazione veritiera e corretta dei fatti gestionali (nei settori, come la **grande distribuzione**, nei quali i furti di merce sono ricorrenti il costo è di natura ordinaria e va classificato quindi nella macroclasse **B** del c.e.).

Furto di beni strumentali

L'Oic n. 16 dispone che i beni vanno considerati come alienati e pertanto la sopravvenienza passiva che emerge va rilevata tra gli oneri straordinari (E.21). Se le perdite sono relative a beni a deducibilità ridotta (es. auto) occorre procedere alla variazione in aumento sull'Unico.

==/== Fondo ammort. attrezzature Insussistenze passive E.21	a	Attrezzature	10,00 5,00	15,00
---	---	--------------	---------------	-------

Il costo (pari alla differenza tra costo storico e fondo ammortamento) è indeducibile ai fini Irap (si tratta di una voce dell'area straordinaria).

Indennizzo assicurativo

Nel caso di rimborsi assicurativi del furto va rilevato un provento ordinario se essi hanno natura di indennizzo alla produzione.

Cassa assegni	a	Indennizzi assicurativi A.5		
---------------	---	-----------------------------	--	--

Se il rimborso avviene in un esercizio successivo al furto si usa il conto Sopravvenienze attive (E.20).

L'indennizzo assicurativo o la sopravvenienza attiva sono tassabili per intero nell'esercizio in cui si ha la certezza del rimborso e del suo ammontare. Se c'è la certezza, in sede di chiusura:

Crediti v/ Comp. assicuraz.	a	Indennizzi assicurativi A.5		
-----------------------------	---	-----------------------------	--	--

Nell'anno successivo, al momento dell'incasso:

Cassa assegni	a	Crediti v/ Comp. assicuraz.		
---------------	---	-----------------------------	--	--

Nel caso di indennizzo inferiore al costo non ammortizzato:

==/== Cassa assegni Minusvalenze E.21	a	Sopravvenienze attive E.20	3,00 2,00	5,00
---	---	----------------------------	--------------	------

Se il rimborso avviene in un esercizio successivo al furto si usa il conto Sopravvenienze passive (E.21).

Nel caso di indennizzo superiore al costo non ammortizzato:

Cassa assegni	a	==/== Sopravvenienze attive E.20 Plusvalenze	5,00 1,00	6,00
---------------	---	--	--------------	------

Se il rimborso avviene in un esercizio successivo al furto si usa il conto Sopravvenienze attive (E.20).

Si ricorda che le plusvalenze di cui alla scrittura precedente (ma anche le sopravvenienze attive nel caso di liquidazione dell'indennizzo in esercizi successivi al furto e solo per la parte eccedente il costo non ammortizzato) possono essere rateizzate (se ne ricorrono le condizioni).

Irap: le sopravvenienze derivanti da indennizzo sono intassabili (in quanto correlate all'insussistenza passiva indeducibile di cui sopra), mentre le minusvalenze o plusvalenze (o le sopravvenienze attive se il rimborso avviene in un esercizio successivo), per la parte eccedente il costo non ammortizzato, sono attratte nella

sfera impositiva.

Il provento riclassificato in A.5 è tassabile ai fini Irap; se inserito in E.20 è escluso dalla base imponibile Irap solo se, nell'esercizio in cui si era verificato l'evento, non era stato dedotto il costo del furto.